

Comune di Camandona (Biella)

**ESTRATTO DELIBERA N. 3 DEL 29/03/2018**

**OGGETTO: DISPOSIZIONE DI EFFICACIA, DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMANDONA N. 24 DEL 20/10/2017, PROVVEDIMENTO DI DESTINAZIONE AD USO PUBBLICO “COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN FRAZIONE PIANEZZE AVENTE VALORE DI VARIANTE URBANISTICA EX ART. 19, COMMA 2, DEL DPR 327/2001 E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO:

Che con deliberazione del Consiglio Comunale di Camandona n. 24 del 20/10/2017 è stato stabilito:

1. Di approvare ex articolo 13 comma 8 DPR 327/2001 il provvedimento di destinazione ad uso pubblico “Completamento impianto sportivo comunale in frazione Pianezze”, allegato al presente atto, con i relativi allegati planimetria d’esproprio e piano particellare d’esproprio
2. Di dare atto che la presente deliberazione ha valore di variante urbanistica ex art 19, comma 2, del DPR 327/2001, e che pertanto si procederà ex articolo 17 bis, comma 6, della Legge Regionale n. 56 del 1977, ad effettuare la pubblicazione della presente deliberazione consiliare sul sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi, e ad attendere i successivi quindici giorni per la presentazione delle eventuali osservazioni, e ad effettuare la seconda deliberazione consiliare, integrativa dell’efficacia della presente, ai sensi del comma 4 dell’articolo 19 del D.P.R. 327/2001, tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute; la variante sarà efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della suddetta successiva deliberazione di integrazione dell’efficacia.

...omissis

**DELIBERA**

1. DI DARE ATTO e far espressamente constare che nel termine fissato dall’art. 17, comma 6, seconda parte, della L.R. 56/1977 non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale di Camandona n. 24 del 20/10/2017;
2. DI DISPORRE conseguentemente l’efficacia della deliberazione di Consiglio Comunale di Camandona n. 24 del 9/2/2017 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Legge Regione Piemonte n. 56 del 1977, articolo 17 bis, comma 6, e dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. 327/2001 sia ai fini della dichiarazione di pubblica utilità che ai fini della apposizione del vincolo espropriativo;
3. DI DARE ATTO che pertanto il vincolo espropriativo deve intendersi validamente imposto ai sensi degli artt. 10, 11 e 19 del DPR 327/2001, sugli immobili interessati ed esattamente identificati nel piano particellare allegato al progetto definitivo dell’opera, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 9/2/2017;
4. DI DARE ALTRESI’ ATTO, che ai sensi della Legge Regione Piemonte 05/12/1977, n. 56, Art. 17 bis, comma 6, si procederà immediatamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione di disposizione di efficacia, e che essa avrà efficacia a seguito della avvenuta pubblicazione stessa;